



COMUNICATO STAMPA n. 136/25

Lussemburgo, 11 novembre 2025

Sentenza della Corte nella causa C-19/23 | Danimarca/Parlamento e Consiglio (Salari minimi adeguati)

La Corte conferma la validità di gran parte della direttiva relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea

Tuttavia, annulla la disposizione che elenca i criteri che gli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali devono obbligatoriamente prendere in considerazione al momento della determinazione e dell'aggiornamento di tali salari, nonché la norma che ne impedisce la riduzione quando tali salari sono soggetti a indicizzazione automatica

La Danimarca ha adito la Corte di giustizia chiedendo l'annullamento integrale della direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea. Essa ritiene, tra l'altro, che tale direttiva pregiudichi la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, in quanto comporterebbe un'ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni all'interno dell'Unione e nel diritto di associazione, che, secondo i Trattati, rientrerebbero nella competenza nazionale. La Corte dà ragione alla Danimarca solo in parte. Essa individua un'ingerenza di questo tipo in due disposizioni della direttiva rivolte agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali e riguardanti la determinazione o l'aggiornamento di tali salari. Per il resto, la Corte respinge il ricorso della Danimarca, confermando così la validità della maggior parte della direttiva in questione.

Il 19 ottobre 2022 il legislatore dell'Unione, ossia il Parlamento europeo e il Consiglio, ha adottato la direttiva relativa a salari minimi nell'Unione europea ¹. Al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, questa direttiva istituisce un quadro diretto, in particolare, a garantire l'adeguatezza dei salari minimi legali negli Stati membri in cui essi sono previsti, e a promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari.

La Danimarca ² ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia per ottenere l'annullamento integrale ³ di tale direttiva.

Essa sostiene che la direttiva viola la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, in quanto comporta un'ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni all'interno dell'Unione e nel diritto di associazione, settori che, conformemente ai Trattati ⁴, esulano dalle competenze dell'Unione.

La Corte ritiene che **l'esclusione della competenza dell'Unione prevista dai Trattati nei due settori in questione non si estenda a tutte le questioni che presentano un nesso qualsiasi con le retribuzioni o il diritto di associazione**. Essa non riguarda nemmeno qualsiasi misura che, nella pratica, avrebbe effetti o ripercussioni sul livello delle retribuzioni. In caso contrario, alcune competenze attribuite all'Unione per sostenere e integrare l'azione degli Stati membri in materia di condizioni di lavoro ⁵ sarebbero svuotate dei loro contenuti. Pertanto, **l'esclusione della competenza si applica solo all'ingerenza diretta del diritto dell'Unione** nella determinazione delle retribuzioni e nel diritto di associazione.

Dopo aver esaminato la finalità e il contenuto della direttiva, la Corte **identifica un'ingerenza di questo tipo solo in due casi specifici**.

In primo luogo, la direttiva impone, agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali, dei criteri ⁶ da prendere in considerazione nelle procedure per la determinazione e l'aggiornamento di tali salari. In questo modo, **la direttiva comporta un'armonizzazione di una parte degli elementi costitutivi dei salari minimi legali e, di conseguenza, un'ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni.**

In secondo luogo, lo stesso vale per la **norma che impedisce la riduzione** dei salari minimi legali ⁷ quando la legislazione nazionale prevede un meccanismo automatico di indicizzazione di tali salari.

Di conseguenza, **la Corte annulla le disposizioni della direttiva che comportano tali ingerenze dirette del diritto dell'Unione nella determinazione delle retribuzioni** che, per questo motivo, esulano dalle competenze legislative dell'Unione. Per il resto, respinge il ricorso della Danimarca.

In particolare, la Corte conclude che **la direttiva non comporta alcuna ingerenza diretta del diritto dell'Unione nel diritto di associazione.** Essa giunge in particolare a tale conclusione per quanto riguarda la disposizione della direttiva dedicata alla «Promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari», con la motivazione che, tra l'altro, tale disposizione non obbliga gli Stati membri a imporre l'adesione di un maggior numero di lavoratori a un'organizzazione sindacale. La Corte respinge anche il motivo di ricorso della Danimarca secondo il quale la direttiva sarebbe stata adottata su una **base giuridica errata** ⁸.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Direttiva \(UE\) 2022/2041](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.

² Sostenuta dalla Svezia.

³ In subordine, la Danimarca ha chiesto l'annullamento dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e/o dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, relativi alla promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari. Secondo la Danimarca, anche tali disposizioni interferirebbero con le competenze degli Stati membri.

⁴ Articolo 153, paragrafo 5, TFUE.

⁵ Secondo l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

⁶ Secondo l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, tali criteri comprendono almeno il potere d'acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita, il livello generale dei salari e la loro distribuzione, il tasso di crescita dei salari e i livelli e l'andamento nazionali a lungo termine della produttività.

⁷ Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva.

⁸ A sostegno della sua domanda diretta all'annullamento integrale della direttiva, la Danimarca ha inoltre sostenuto che, sebbene l'oggetto della direttiva rientri nella competenza dell'Unione, essa si fonda su una base giuridica inadeguata. Poiché riguarda anche la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, essa avrebbe dovuto essere adottata all'unanimità dal Consiglio, mentre è stata adottata a maggioranza qualificata.